



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 11/2018** del Collegio

---

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

### INDICE:

- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza



## CERCO / OFFRO LAVORO

### CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO DI PROGETTAZIONE in Como cerca neo-diplomati o neo-laureati da introdurre nel proprio organico.

Chi fosse interessato può mandare la propria disponibilità alla mail [collegioperiticomo@tin.it](mailto:collegioperiticomo@tin.it)



## EDILIZIA

### EDILIZIA

#### **RESPONSABILITÀ SOLIDALE APPALTATORE E PROGETTISTA**

*Sentenza Corte di Cassazione n° 16323 del 21/06/2018*

La sentenza della Cassazione n. 16323 del 21 giugno 2018 fornisce dei chiarimenti in merito alla responsabilità solidale, in caso di concorso di colpa tra progettista ed appaltatore, quando il danno è imputabile a più persone.

In particolare, in caso di danno risentito dal committente di un'opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

#### **La sintesi dei fatti**

Nel 2009 un geometra di Alessandria, nel ruolo di progettista e direttore dei lavori di un muro di contenimento, viene chiamato in causa dal committente a seguito nel 2008 di un cedimento del predetto muro.

Il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo. Il committente dopo aver raggiunto un accordo transattivo con l'Impresa (in virtù del quale essa gli corrispondeva un certo importo a titolo di risarcimento del danno), agiva anche nei confronti del geometra per il risarcimento integrale dei danni.

Il Tribunale di Alessandria pronunciava sentenza con cui condannava il geometra al pagamento in

favore dell'attore della somma necessaria per la costruzione di un muro di contenimento a regola d'arte, detraendo la somma percepita con accordo transattivo tra impresa e proprietario

Contro tale sentenza, nel 2014 il tecnico proponeva appello sostenendo che la transazione tra il committente e la società appaltatrice avesse ad oggetto l'intero danno, enon solo la quota corrispondente alla responsabilità propria della ditta appaltatrice.

La Corte d'Appello di Torino rigettava l'impugnazione, confermando sul punto la decisione di primo grado, poiché la transazione conclusa dagli altri due soggetti non estingueva l'intero credito risarcitorio del committente. Viene così fatto ricorso alla Cassazione.

La quale evidenzia, con la sentenza che la soluzione prescelta dai giudici di primo grado dà luogo ad un enorme ed inammissibile arricchimento indebito del danneggiato. Osserva che, stante il reale ammontare del danno subito, il danneggiato era stato integralmente risarcito in virtù dell'accordo transattivo. La Cassazione stabilisce che il geometra progettista (e non l'appaltatore) non dovesse essere condannato a sostenere i costi della demolizione del muro inidoneo o addirittura a sostenere i costi della realizzazione del nuovo muro. Osserva che la Corte d'Appello abbia violato il disposto degli artt. 1669, 2056, 1218e 1223 c.c., in quanto non ha semplicemente condannato il geometra all'eliminazione dei vizi dell'opera, ma alla realizzazione di un nuovo e diverso bene, con ciò determinando un indebito arricchimento vietato a norma dell'art. 2041 c.c.

Adduce peraltro che, anche a voler considerare l'obbligazione del geometra progettista e direttore dei lavori come contrattuale, non potrebbe comunque porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di realizzare il muro a regola d'arte, posto che tale obbligazione è stata assunta dalla sola impresa appaltatrice, la quale sola, ove condannata a realizzare il muro a regola d'arte, avrebbe eventualmente potuto rivolgersi, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, nei confronti del progettista. In particolare, in assenza dell'errata progettazione, si finirebbe per ritenere responsabile il geometra del fatto che non si sia potuto realizzare un muro con determinate caratteristiche per il minor prezzo individuato dall'impresa in sede di appalto; e che le argomentazioni svolte valgano anche ove la condanna fosse intervenuta per responsabilità contrattuale del geometra.

La motivazione della corte d'appello, reputava più estesa la responsabilità del progettista rispetto a quella dell'appaltatore .

L'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (Cass. n. 1981 del 2016).

In definitiva, il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'operache ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione , ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all'illecito.

Il ricorso pertanto viene accolto.

*Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=/20180621/snciv@s30@a2018@n16323@tO.clean.pdf>*

---

## **PARCHEGGI PERTINENZIALI: NON È DOVUTO IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

*Sentenza del Consiglio di Stato n° 3702 del 15.06.2018*

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, che si sono espressi con la sentenza n. 3702 del 15 giugno 2018, non è previsto alcun contributo di costruzione per i parcheggi pertinenziali, privati od utilizzo collettivo, a condizione che siano inclusi nella quota di spazi pertinenziali obbligatori.

Va invece versato il contributo per i parcheggi che vengono realizzati oltre la quota di spazi pertinenziali obbligatori.

### **Il caso**

Una società edile costruiva un nuovo edificio e, con esso, una serie di parcheggi privati che il Co-

mune della provincia di Ascoli Piceno interessato riteneva assoggettati al contributo di costruzione. Avverso l'atto di richiesta del contributo la società, che invece sosteneva la tesi dell'esenzione, proponeva ricorso al Tar, il quale lo accoglieva.

Il Comune proponeva allora appello, con il quale contestava la decisione di primo grado. L'Ente sosteneva che il ricorso della società fosse tardivo in quanto non proposto nel termine di decadenza dalla avvenuta ricezione dell'intimazione di pagamento, ma soprattutto che l'esenzione dal contributo (gratuità) fosse relativa solo ai parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti, ai sensi della legge n. 122/89 (cosiddetta legge Tognoli).

### **La sentenza**

Il Consiglio di Stato riteneva solo in parte fondata l'impugnazione del Comune.

Rigettava l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo perché le controversie in materia di contributi concessori, poiché riguardano questioni patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva, vanno introdotte nei termini di prescrizione e non di decadenza.

Sulla questione principale, ossia sul contributo di costruzione, il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale più recente, ha considerato che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente, però, alla superficie obbligatoria di essi.

La legge n. 122/89 all'art. 11 comma 1 ha equiparato i parcheggi pertinenziali alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio. I parcheggi pertinenziali sono stati, quindi, complessivamente qualificati come opere di urbanizzazione e pertanto a tutti (e non già soltanto a quelli previsti per la fruizione collettiva) è stato riconosciuto un rilievo pubblico.

Pertanto, ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla legge n. 1150/42, delle disposizioni di modifica di cui alla legge n. 122/89 e della legge n. 10/77 (ora art. 17 comma 3 lett. c T.U. n. 380/01), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.

Ne consegue che la pretesa del Comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.

*Link di riferimento: <http://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2018/06/Nuove-costruzioni-gratuità-dei-parcheggi-obbligatori-ALL-Consiglio-di-Stato-Sentenza-n-3702-2018.pdf>*

---

## **CONDOMINIO: NUOVO STUDIO DEL NOTARIATO**

*Studio n° 7-2018-C del Consiglio Nazionale del Notariato*

Lo studio analizza le diverse fattispecie di interesse notarile che riguardano l'istituto del condominio per evidenziare i benefici effetti prodotti dall'intervento del notaio nell'esercizio della sua funzione anti-processuale

Il Consiglio nazionale del Notariato ha realizzato uno studio che analizza le diverse fattispecie di interesse notarile che orbitano intorno all'istituto del condominio. Si tratta dello studio n. 7-2018/C "Il notaio e il condominio: la giustizia preventiva nelle vicende condominiali".

In effetti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma del condominio (legge 220/2012) l'incidenza dell'attività del notaio nella materia condominiale è divenuta molto più ampia ed intensa rispetto al passato.

Lo studio ha approfondito diversi temi:

1. Il rapporto del notaio con il condominio
2. La funzione di giustizia preventiva nella vita del condominio. Il notaio e i regolamenti contrattuali di condominio.

La vincolatività dei regolamenti contrattuali e il codice del consumo. L'opponibilità del regolamento contrattuale contenente clausole che danno vita a servitù (atipiche) reciproche. La trascrizione del regolamento di condominio secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 128/T del 2 maggio 1995 e la prassi dalla stessa generata.

3. Il divieto di detenere o possedere animali domestici – inserimento nei regolamenti.

4. La funzione di giustizia preventiva nella costituzione del condominio. L'individuazione dei beni comuni censibili e non censibili. L'intestazione in capo al condominio dei beni comuni censibili: vantaggi negli adempimenti tributari e nella circolazione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva. L'illiceità della prassi del mandato "in bianco" per la formazione del regolamento al costruttore dell'edificio.

5. La funzione di giustizia preventiva nelle vicende circolatorie delle unità immobiliari in condominio. La certificazione notarile dell'avvenuta alienazione quale equipollente della trasmissione all'amministratore della «copia autentica del titolo» ai fini dell'aggiornamento del registro dell'anagrafe condominiale. Il riparto delle spese straordinarie condominiali: deliberazione anteriore alla vendita ed esecuzione successiva.

6. La funzione di giustizia preventiva nei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili in regime di condominio. La regolamentazione pattizia delle spese condominiali nel periodo compreso tra la stipula del preliminare e quella del definitivo.

7. La funzione di giustizia preventiva in materia condominiale e le sue benefiche ripercussioni sull'amministrazione della giustizia.

Lo studio si prefigge di dimostrare come l'avveduto e meticoloso operato del notaio sia in grado di fornire un significativo contributo alla cosiddetta giustizia preventiva, specie in un settore caratterizzato da un elevato livello di litigiosità.

*Link di riferimento: <https://www.notariato.it/sites/default/files/7-2018-C.pdf>*



## ENERGIA

### ENERGIA

#### **RAPPORTO ENEA ECOBONUS, COS'E' ACCADUTO NEL 2017?**

Rapporto ENEA ecobonus sui dati relativi all'anno 2017: il successo degli infissi in PVC e la ripresa del mercato italiano dei serramenti

Il rapporto Enea 2018 elabora i dati del 2017 mostrando un'acrescita degli interventi di efficientamento energetico nel campo residenziale.

Nel 2017, dei circa 420.000 interventi effettuati, per circa 3,7 miliardi di investimenti (l'8% in più rispetto al 2016), poco più del 50% hanno riguardato la sostituzione dei serramenti, un 20% l'installazione di schermature solari ed un altro 20% la climatizzazione invernale.

Oltre la metà dei serramenti incentivati nel 2017 è in PVC.

Il 70% delle sostituzioni totali prevedeva l'uso di vetri basso emissivi.

Questo trend positivo ha permesso non solo un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno nel 2017, ma anche una ripresa del mercato italiano dei serramenti dal 2016 in poi, dopo una contrazione del fatturato avuta tra il 2012 ed il 2015. Tale andamento fa attendere per il 2018 una domanda complessiva di serramenti intorno ai 4,65 miliardi di euro.

Nel quadriennio 2014-2017 gli investimenti attivati ammontano a circa 13,5 miliardi di cui oltre il 40% ha riguardato i serramenti e il 25% la coibentazione mentre solo un 9% ha interessato la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio.

La quota principale delle risorse ha riguardato la sostituzione, nel quadriennio 2014/2017, di 2,6 milioni di vecchi serramenti (incentivabili non soltanto tramite lo specifico Comma 345b, ma anche dai commi 344 e 345a per interventi di riqualificazione globale o sull'involucro). Oltre 2,1 miliardi di euro sono stati destinati invece a circa 70.000 interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate.

Altro dato importante emerso dal resoconto dell'Enea è che circa l'80% degli investimenti del 2017 ha riguardato edifici costruiti prima degli anni ottanta e circa un quarto delle risorse totali ha interessato edifici costruiti negli anni settanta.

Il 40% degli interventi ha riguardato case isolate mentre il 35% ha interessato i condomini.

### Le importanti novità per il 2018

La legge di bilancio 2018, del 27 dicembre 2017, pur confermando le detrazioni fiscali per gli incentivi degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici introduce alcune novità che riguardano:

- nuove aliquote di detrazione
- nuovi interventi
- nuove condizioni tecniche-prestazionali
- la previsione dei controlli a campione su tutti gli interventi
- modifiche sulla cessione del credito.

Sicuramente la novità più importante è la riduzione delle detrazioni dal 65% al 50% per le spese sostenute nel 2018 per gli interventi che riguardano:

- finestre comprensive di infissi
- schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- generatori di calore alimentati a biomassa combustibile

La seguente tabella sintetizza gli interventi ammessi con le relative nuove aliquote e le spese massime ammissibili.

Comma	Intervento	Detrazione massima ammissibile € (^)	Importo massimo ammissibile €	Percentuale detraibile
344	Riqualificazione energetica globale	100.000,00		65%
345	a) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (*)	60.000,00		65%
	b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (*)	60.000,00		50%
	c) installazione di schermature solari (*)	60.000,00		50%
	d) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente		40.000,00 (#)	70%
	e) stessi interventi della lettera d) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al Decreto 26/06/2015 "Decreto Linee Guida per la certificazione energetica"		40.000,00 (#)	75%
	f) interventi di cui alle lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore		136.000,00 (#)	80%
	g) interventi di cui alle superiori lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due o più classi di rischio inferiore		136.000,00 (#)	85%

346	Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda		60.000,00		65%
347	a) sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di: (**)	i. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	30.000,00		50%
		ii. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti	30.000,00		65%
		iii. generatori d'aria calda a condensazione	30.000,00		65%
		iv. pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia	30.000,00		65%
		v. apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione	30.000,00		65%
		vi. micro-cogeneratori	100.000,00		65%
		vii. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000,00		65%
	b) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili		30.000,00		50%
	c) installazione di sistemi di Building Automation				65%

(^) Detrazione per singola unità immobiliare.

(\*) Se gli interventi riguardano la stessa unità immobiliare, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

(\*\*) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine, la detrazione massima complessiva rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

(#) moltiplicato il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Dalla legge di bilancio 2018 è evidente la volontà di incentivare, con detrazioni del 50%, l'utilizzo di caldaie a condensazione almeno di classe A, mentre le detrazioni del 65% sono confermate soltanto di contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.

Ciò è confermato dalle 664.000 caldaie a condensazione vendute nel 2017 con un incremento del 15% rispetto al 2016.

I nuovi interventi introdotti dalla legge di bilancio 2018 sono:

- i micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l'intervento conduca a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;

- gli interventi di riduzione del rischio sismico di una classe (detrazione dell'80%) o di più classi (detrazione dell'85%), eseguiti contestualmente agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro per più del 25% della superficie disperdente.

E' stata prevista, per il 2018, l'estensione della cessione del credito a tutti i contribuenti e per qualsiasi intervento, essa può avvenire a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per i contribuenti non appartenenti alla no-tax area rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

*Link di riferimento: <http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2018/report-detrazioni-2018.pdf>*

---

## **RICARICA AUTO ELETTRICHE: ARRIVANO 72 MILIONI DI EURO**

*DPCM 01.02.2018 - G.U. 20.06.2018, n. 141*

Sono pronti finanziamenti per la ricarica auto elettriche: 72 milioni di euro per potenziare le infrastrutture e installare le colonnine

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 141 del 20/06/2018) il dpr 1° febbraio 2018 con cui viene approvato un accordo tra il Mit ed alcune regioni per un piano di investimenti finalizzato allo sviluppo e alla diffusione delle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche, tra cui le colonnine.

L'accordo promuove la redazione di programmi d'intervento da parte degli enti locali per la diffusione dei punti di ricarica per le auto elettriche sul territorio nazionale, sia pubbliche sia private, non escludendo il coinvolgimento delle società di distribuzione di energia.

Gli interventi prevedono un investimento per un totale di 72,2 milioni di euro.

L'accordo è stato sottoscritto dal Mit e le seguenti regioni:

- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto
- Province Autonome di Trento e Bolzano.

Vengono fissati i criteri per l'ammissibilità dei progetti; in particolare essi possono prevedere:

- la redazione di programmi di mobilità elettrica
- la progettazione dei siti di ricarica
- l'acquisto e l'installazione di impianti (per almeno il 70% dell'importo complessivo)
- l'integrazione tra nuove e vecchie colonnine
- le relative campagne pubblicitarie rivolte ai cittadini.

Interventi e finanziamenti saranno stabiliti, caso per caso, da apposite convenzioni tra gli enti locali (regioni e province autonome) ed il Mit.

Agli enti locali spetterà il compito di individuare:

- la localizzazione dei punti di ricarica
- la potenza erogabile
- il sistema di accesso

- la disponibilità
- la proprietà delle infrastrutture
- la tecnologia utilizzata.

Lo stato di avanzamento dei piani sarà monitorato annualmente da apposite conferenze unificate (Mit – enti locali).

Ricordiamo che l'art. 4 comma 1 ter del dpr 380/2001 (testo unico dell'edilizia) stabilisce che, per il rilascio del titolo abilitativo, i regolamenti edilizi prevedano la predisposizione all'allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

L'obbligo vale per:

- edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 m<sup>2</sup> e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (Allegato 1, punto 1.4.1 del dm 26 giugno 2015 – requisiti minimi)
- gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (Allegato 1, punto 1.4.1 del dm 26 giugno 2015 – requisiti minimi)

Ricordiamo che con una direttiva europea 2018/844/UE gli stati membri dovrebbero promuovere la diffusione di punti di ricarica all'interno degli edifici, sia nuovi sia in fase di ristrutturazione, sia residenziali sia ad altra destinazione.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=1200&provenienza=home>*



## FISCALE

### FISCALE

#### **BONUS FORMAZIONE 4.0 PER LE AZIENDE**

*Decreto MISE del 4 maggio 2018 (G.U. n° 143 del 22 giugno 2018)*

Bonus formazione 4.0: in Gazzetta il decreto con le regole per ottenere il nuovo credito d'imposta al 40% per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie

A partire dal 2018 tutte le imprese che impegneranno i propri dipendenti in giornate di formazione sulle tecnologie, Piano Nazionale Industria 4.0, potranno ottenere un incentivo fiscale: il bonus formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Ricordiamo che il Piano nazionale Industria 4.0 prevede un insieme di misure agevolative per le imprese che intendono crescere ed innovarsi, atte a favorire investimenti per l'innovazione e per la competitività. In particolare, la legge di Bilancio 2018 stabilisce che

A tutte le imprese, indipendente mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Inoltre:

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Come previsto dalla legge, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 il decreto di attuazione bonus formazione 4.0: il decreto 4 maggio 2018, con cui il MISE detta le necessarie disposizioni applicative del credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, sostenute nel 2018.

Il provvedimento indica, inoltre, le regole relative alla documentazione richiesta per utilizzare correttamente l'agevolazione, effettuazione dei controlli e cause di decadenza.

### **Obiettivo**

Il beneficio mira a incentivare l'acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie 4.0 negli ambiti dell'informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di imprese italiane.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione prevede un credito di imposta del 40% delle spese ammissibili (ossia relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili) che le imprese hanno sostenuto nel corso dell'anno 2018; il limite è riconosciuto fino a un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L'incentivo, inoltre, ha durata temporanea e compete in relazione al costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

### **Ambito soggettivo**

Beneficiarie dell'agevolazione sono:

- tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito
- gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali (ad esempio le università che esercitano attività commerciali)

Sono escluse, invece, dall'agevolazione le imprese in difficoltà (come definite dalla normativa europea, regolamento Ue n. 651/2014).

### **Attività agevolabili**

Sono agevolabili le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali

### **Requisiti**

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente e dovranno riguardare i seguenti ambiti:

- vendita e marketing
- informatica e tecniche
- tecnologie di produzione

Per usufruire del nuovo credito d'imposta le imprese dovranno certificare i costi delle spese di formazione; la certificazione dovrà poi essere allegata al bilancio.

Inoltre, è necessario che il legale rappresentante dell'impresa rilasci a ciascun dipendente un'attestazione dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Rientrano, inoltre, anche le spese relative al personale dipendente e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo

caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il nuovo credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne concluda l'utilizzo.

In particolare, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione.

È possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr. articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

### **Conservazione documenti**

Le imprese che beneficiano del credito d'imposta devono conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus

### **Controlli**

L'attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo del bonus è affidata all'Agenzia delle entrate, che, nel caso di indebita fruizione, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea.

*Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/22/18A04324/sg>*

---

## **ECOBONUS VALIDO ANCHE IN REGIME DI COMODATO NON REGISTRATO**

*Sentenza 1281/2018. Commissione Tributaria regionale dell'Emilia Romagna*

Ok della Commissione Tributaria regionale dell'Emilia Romagna all'ecobonus anche se il contratto di comodato d'uso non è stato registrato

Anche il contratto di comodato concluso solo verbalmente dà diritto alla detrazione per lavori di efficientamento energetico (ecobonus) se si può provare la detenzione sulla base di altri elementi, tra cui la residenza. Sentenza 1281/2018. Commissione Tributaria regionale dell'Emilia Romagna. Il caso riguarda un intervento di riqualificazione energetica realizzato su un immobile di proprietà dei suoceri che il possessore deteneva in comodato d'uso, ma il contratto non era stato registrato.

Avendo fatto dei lavori di efficientamento energetico sull'immobile in questione, il possessore aveva fatto domanda per ottenere la detrazione fiscale del 55% (oggi 65%). L'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usufruire di tale agevolazione in quanto il contratto di comodato non era stato registrato; c'era solo un accordo verbale.

Senza il contratto, e quindi senza la data di registrazione, non si poteva determinare con certezza chi avesse diritto al bonus.

Secondo il Fisco, in pratica, non potendo stabilire l'inizio del comodato, non risultava possibile determinare se al momento della realizzazione dei lavori l'immobile fosse in uso del proprietario o del comodatario.

### **CTR dell'Emilia Romagna**

La questione giunge, quindi, presso la CTR dell'Emilia Romagna che chiarisce quanto segue:

la data di registrazione del contratto era richiesta solo nella comunicazione preventiva, da inviare al

Centro Operativo di Pescara per ottenere il bonus ristrutturazioni. La comunicazione è stata obbligatoria fino al 14 maggio 2011 e oggi non deve essere più inviata.

A detta dei giudici, il dm 19 febbraio 2007 (attuativo della legge 296/2006 sui bonus per il risparmio energetico del 55-65%) richiede solamente che gli immobili su cui vengono eseguiti i lavori siano posseduti o detenuti dal contribuente; è errata, quindi, la prassi in virtù della quale l'Agenzia pretende che la detenzione sia provata con un comodato registrato.

Nel caso specifico, il contribuente ha dimostrato sulla base di numerosi elementi di occupare con la propria famiglia l'immobile dei suoceri fin dal 1977, attestando la detenzione con il certificato di residenza e pagando le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.

Inoltre, la CTR ha chiarito che non esiste alcuna norma che impone la registrazione del contratto di comodato d'uso per usufruire delle detrazioni; si tratta solo di una prassi errata, che non deve essere considerata vincolante per i clienti.

Infatti, nella guida delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, ma non viene precisato se il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta né indica l'obbligo di registrazione.

Condizione necessaria è che il detentore dell'immobile deve dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore; inoltre, chi richiede la detrazione fiscale deve acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa.

In definitiva, i giudici accolgono la richiesta di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico effettuati, annullando quanto deciso dalle Entrate.

---

## FATTURAZIONE ELETTRONICA E SUBAPPALTI

*Circolare Agenzia delle Entrate n° 13/E del 02/07/2018*

Dal primo luglio è obbligatorio procedere alla fatturazione elettronica anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nell'ambito di un appalto con un'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda, invece, la cessione di carburanti, il dl 79/2018, ha prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica, insieme a tutte le altre prestazioni. Quali sono quindi i soggetti interessati all'obbligo già a partire dal primo luglio 2018?

**In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza, in considerazione anche di alcune indicazioni fornite recentemente dall'Agenzia delle Entrate. Subappalti, chi è interessato alla fatturazione elettronica**

Innanzitutto chiariamo cosa si intende per subappalto.

Il Codice appalti (dlgs 50/2016) all'art. 102 definisce tutte le nove regole in materia di subappalto, stabilendo che esso è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 % dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente,
- l'importo del sub-contratto,
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli [...];
- d. le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto [...].

Sono previsti, inoltre, una serie di requisiti che devono essere posseduti dal subappaltatore.

**Quindi nell'ambito dei lavori pubblici, un appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati di eventuali subappaltatori. Fatturazione elettronica nei subappalti, le circolari 13/E delle Entrate**

La circolare 13/E del 02/07/2018 (Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ribadisce che l'uso della fatturazione elettronica, nei lavori pubblici, è obbligatorio per appaltatori, subappaltatori, subcontraenti.

Il quesito cui rispondono le Entrate è relativo all'obbligatorietà di fatturazione elettronica per i soggetti passivi d'imposta che effettuano solo cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione e non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

Alla luce di tale indicazione, l'AE chiarisce che le disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore abbia provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge (v. art. 102 comma 5 del Codice appalti).

Dunque, fermo l'obbligo di indicare in fattura, ove prescritti:

- codice identificativo di gara (CIG)
- codice unico di progetto (CUP)

per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell'ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fatturazione elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Provando a fare un esempio pratico, l'Agenzia ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante o con l'imposizione di CIG e/o CUP.

In definitiva, potremmo concludere che hanno l'obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro:

- sono coinvolti nell'appalto con la comunicazione di cui all'art. 105
- devono inserire CIG e CUP nella fattura

Quindi un'impresa a cui viene richiesto CIG (il Codice identificativo di gara) e / o il CUP (Codice unico di Progetto) automaticamente rientra all'interno di un lavoro pubblico e quindi ha l'obbligo di fatturazione elettronica.

### **Circolare AE 89757 del 30 aprile**

Ricordiamo che, secondo quanto chiarito dalle Entrate con la circolare 89757 del 30 aprile 2018, la fatturazione elettronica per i subappaltatori trova applicazione per i rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Il documento di prassi fa anche un esempio, che di seguito riportiamo.

Se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fatturazione elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate). Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)

appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie.

Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare\\_13\\_02072018.pdf](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/luglio+2018/circolare+n+13+del+02+luglio+2018/Circolare_13_02072018.pdf)



## PROFESSIONI

### PROFESSIONI

#### **PROGETTI IDRAULICI NON SOLO A FIRMA DEGLI INGEGNERI**

*Sentenza n° 591 del 21 giugno 2018 TAR Sardegna*

Il Tar Sardegna accoglie il ricorso degli agronomi contro la Regione che richiedeva unicamente la firma di un ingegnere per progetti idraulici

Con sentenza n. 591 del 21 giugno 2018 il Tar Sardegna affronta la questione delle competenze professionali. La sentenza si riferisce a fatti avvenuti nel 2016, quando un dottore agronomo presentava alla regione Sardegna un progetto di sbarramento di un bacino di accumulo artificiale. Con una nota del 29 giugno 2016, indirizzata al committente e proprietario del terreno sul quale è stato realizzato l'invaso, il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, per conto dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici della Regione Sardegna, chiedeva documentazione integrativa, tra cui era compresa una articolata «perizia giurata a firma [...] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, [...]».

Anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia avrebbe dovuto essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all'albo.

L'agronomo presenta ricorso Tar e chiede l'annullamento della anzidetta nota regionale, deducendo essenzialmente la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 3/1976, come modificato dall'art. 2 della legge 152/1992, che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per:

«la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto urbano edilizio ai sensi dell'art. 1, comma 5, Dl. n. 90/1990, conv. in legge 165/1990, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici».

Nel caso di specie, l'invaso artificiale è connesso ad un fondo rustico e, come risulta dalla relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria, esso «serve all'abbeverata del bestiame ed alla irrigazione di un erbaio estivo (ha 1 circa)».

Né sussisterebbe alcun contrasto con la norma regionale di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 26 dell'allegato A, della legge della regione Sardegna n. 12/2007, perché un'interpretazione della legge regionale, come quella data dal Servizio Opere Idrauliche di Sassari, si risolverebbe nella surrettizia attribuzione alla Regione della potestà di interferire sulla normativa tecnica in materia di progettazione delle dighe che, invece, ai sensi dell'art. 61, n. 4, dlgs 152/2006, continua ad essere di competenza statale.

#### **Con atto depositato il 23 ottobre 2017, è intervenuta la Federazione**

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia accolto.

All'udienza pubblica del 21 febbraio 2018, il Tar ritiene fondato il ricorso, escludendo la competenza unica degli ingegneri in materia. Il giudice amministrativo deduce che il legislatore ha voluto attribuire alle figure professionali in esame una competenza piuttosto ampia – comprendente non solo la progettazione, ma anche la direzione e sorveglianza dei lavori – con riferimento a tutti quegli interventi

che siano connessi con la tutela e lo sfruttamento delle risorse naturali.

In tale ambito figurano anche le competenze concernenti «la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano [...] nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici» (art. 2, comma 1, lett. d, della legge n. 3/1976), in cui rientra anche l'intervento oggetto della domanda di approvazione tecnica.

Secondo la tesi dell'amministrazione regionale, sulla norma di legge statale dovrebbe prevalere quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato A della legge regionale sarda, 31 ottobre 2007, n. 12 (recante «Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna»), che prevede che la domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di sanatoria degli invasi di cui trattasi deve essere corredata da una relazione tecnica a firma di un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Tuttavia, secondo il Tar va rilevato che (come si è avuto occasione di affermare in casi simili: cfr. T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 22 dicembre 2014, n. 1101; nonché, Cons. St., n. 3816/2015; n. 1738/2014) non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione.

*Link di riferimento: <http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/06/SEntenza-Tar-Sardegna.pdf>*



## SICUREZZA

### SICUREZZA

#### **VIDEOSORVEGLIANZA DEI LUOGHI DI LAVORO**

*Circolare n° 302 del 16/06/2018 Ispettorato Nazionale del Lavoro*

Ok all'installazione di sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro a fronte di dettagliate motivazioni riportate nel DVR. I chiarimenti nella circolare INL

Per poter installare sistemi di controllo a distanza all'interno dei luoghi di lavoro, la richiesta di autorizzazione del datore di lavoro all'Inp deve riportare in modo preciso e circostanziato i motivi che giustificano l'installazione ai fini della prevenzione del rischio di salute e sicurezza sul lavoro, corredate da un'apposita documentazione di supporto (DVR). Questo, in sintesi, quanto chiarito nell'acireolare n. 302/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, INL, a seguito di alcune richieste circa le motivazioni che sono alla base dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori.

Nella circolare si legge:

Va sottolineato che l'oggetto dell'attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Si ritiene che, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di "sicurezza del lavoro", vadano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da una apposita documentazione di supporto.

Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, il DVR, da cui deve risultare che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è una misura necessaria

ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.  
Più esattamente, le motivazioni vanno riportate nel documento di valutazione dei rischi, il DVR.

*Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza-signed.pdf>*